

LA RIFORMA SUL CORONAVIRUS AL 30 MARZO 2020

Coronavirus: lista aggiornata delle attività permesse

Si susseguono a ritmo serrato i provvedimenti governativi per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili ormai sull'intero territorio nazionale. E' stato pubblicato il 25 marzo 2020 l'aggiornamento delle attività produttive considerate essenziali attraverso il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che modifica, quindi, quanto previsto solo due giorni prima dal DPCM del 22 marzo . Inoltre interessante sottolineare che il decreto - legge n. 19 pubblicato in Gazzetta ufficiale ieri 25 marzo, prevede anche che: "per la durata dell'emergenza, puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate."

Ciò significa obbligo di apertura, e non solo permesso di restare aperti per i servizi considerati essenziali . Tornando alle modifiche alle prime tabelle Ateco delle attività che potevano restare aperte, aspramente contestate dalle organizzazioni sindacali al punto da minacciare lo sciopero per la mancanza di sicurezza e il rischio inutile per la salute dei lavoratori , viene specificato che le nuove attivita comprese nella chiusura, che hanno avuto tempo fino al 28 marzo per adeguarsi. Si tratta ad esempio di :

- fabbricazione di macchine per l'industria agricola,
- macchine per l'industria alimentare,
- produzione di bevande e tabacco,
- produzioni di articoli in gomma, spaghi, corde, funi e reti.



- Solo limitazioni, e non chiusura totale, per call center (non autorizzati alle chiamate in uscita e aservizi per giochi), materie plastiche, imballaggi in legno, prodotti di carta, prodotti chimici, opere di ingegneria civile.

Coronavirus: nuovo decreto, aumentano le sanzioni

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 19/2020 con ulteriori misure urgenti. Vediamo le principali novità annunciate:

- il Presidente del Consiglio potrà emanare dei Dpcm ma ogni 15 giorni dovrà riferire al Parlamento;
- per contenere i rischi sanitari, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, potranno essere adottate, una o più misure per periodi predeterminati;
- ciascuna misura potrà avere durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020;
- il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 (con aumento di un terzo se viene compiuta alla guida di auto);
- limitazioni della circolazione delle persone salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, restrizioni come: divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico e chiusura di parchi e aree simili e sospensione di manifestazioni, cerimonie civili e religiose, congressi, eventi e competizioni sportive; possibilità di disporre la sospensione dei servizi di trasporto e chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, di cinema, teatri e centri culturali; limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche; ecc



- quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti con casi di malattia infettiva diffusiva.

Fonte Gazzetta Ufficiale

Autocertificazione spostamenti: modello aggiornato al 26.03.2020

Con la direttiva del Ministero dell'Interno per l'attuazione dei controlli per l'emergenza Coronavirus in tutto il territorio nazionale, attuativa del decreto del 9 marzo 2020, è stato fornito un fac-simile di autocertificazione per compiere spostamenti. In un secondo fac-simile erano anche state specificate le dichiarazioni di non essere sottoposti a quarantena ne contagiati dal COVID 19.

Il 23 marzo 2020 è stato adottato un nuovo modello, modificato sulla base delle disposizioni introdotte dal dpcm del 22 marzo 2020. In esso era specificato che il dichiarante deve indicare oltre alla residenza anche il domicilio. Inoltre andava specificato il luogo di partenza e di arrivo dello spostamento.

Infine, II 26 marzo 2020 è stato pubblicato un nuovo modello di autodichiarazione da utilizzare in caso di spostamenti per motivi di necessità e urgenza, (aggiornato al decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 che ha anche aumentato sensibilmente le sanzioni per la violazione ai divieti di spostamento dal proprio domicilio). Tra le novità dell'ultimo modello è stabilito che, in caso di spostamenti da una Regione all'altra, bisogna indicare di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione.



Si ricorda inoltre che l'autocertificazione compilata e firmata deve essere presentata al momento del controllo e che è possibile anche compilarla in quel momento sui moduli forniti dalle forze di polizia.

Fonte Ministero dell'interno

Decreto Cura Italia 2020: guida alle erogazioni liberali

Il decreto n.18 del 17 marzo 2020 noto come Decreto Cura Italia tratta anche le erogazioni liberali.

L'emergenza da Covid 19 ha attivato il proliferare di iniziative di raccolte fondi a sostegno del personale sanitario instancabilmente al lavoro per garantire una risposta immediata ed efficace all'emergenza sanitaria. Il sistema tributario italiano prevede agevolazioni fiscali tanto per i privati quanto per le imprese che effettuino erogazioni liberali in favore di determinate categorie di enti. Le agevolazioni fiscali spettanti a coloro i quali versano somme di denaro ad enti specifici sono sostanzialmente di due tipi:

- detrazioni dall'imposta
- deduzioni dall'imponibile.



Il Decreto Cura Italia con l'art. 66 prevede che: "Per le erogazioni liberali in denaro o in natura, effettuate nell'anno 2020 da persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti e istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro".

Il comma 2 dell'art. 66 prevede invece che per le erogazioni effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica quanto previsto dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ossia si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche. L'articolo prosegue chiarendo inoltre che per quanti riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.

In merito alla valorizzazione delle erogazioni effettuate dagli stessi soggetti ma in natura, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Decreto del Ministro del lavoro e del 28 novembre 2019.

Infine, il Decreto Cura Italia ha introdotto all'art 99 la possibilità per il Dipartimento della protezione civile di aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta per le erogazioni liberali destinate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID 19".

Fonte Gazzetta Ufficiale